

IL PRIMO SOCCORSO E LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA

IL PRIMO SOCCORSO

Con riferimento al **primo soccorso**, il Dirigente scolastico:

- deve **“designare preventivamente i lavoratori** incaricati dell'attuazione delle misure [...] di primo soccorso” (art. 18, c. 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/08). **“I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva”** (art. 43, c. 3);
- **“organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici** competenti in materia di primo soccorso” (art. 43, c. 1, lett. a, D.Lgs. n. 81/08);
- **“tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro** e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati” (art. 45, c. 1).

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, sono stabiliti dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (art. 45, c. 2). Il DM n. 388/2003 classifica le imprese in 3 gruppi (A, B e C), in base al rischio e dimensione. Le scuole appartengono al gruppo B; da ciò discendono durata e programma dei corsi di formazione degli addetti PS e la dotazione di materiale sanitario. A tale riguardo si ricorda che gli addetti al primo soccorso devono ricevere 12 ore di formazione e sono soggetti ad un aggiornamento pari a 4 ore nel triennio.

Si sottolinea infine il fatto che l'art. 45, c. 1, nel riferirsi ai “provvedimenti necessari” in materia di primo soccorso, potrebbe riferirsi anche alla redazione di un vero e proprio “Piano di primo soccorso”.

LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA

Al primo soccorso si collega il tema della **somministrazione dei farmaci** agli alunni.

Come noto, alcune indicazioni al riguardo sono state fornite con le Linee Guida per la somministrazione di farmaci a scuola dei Ministeri del Lavoro e Istruzione Università e Ricerca del 25 novembre 2005. Le situazioni nelle quali è ammessa la somministrazione sono quelle che non richiedono competenze specialistiche di tipo sanitario né l'esercizio di discrezionalità tecnica; il farmaco da somministrare deve essere indispensabile o salvavita; la scuola deve acquisire la formale richiesta dei genitori, corredata dalla certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione dei farmaci da assumere in cui siano dettagliati modalità e tempi di somministrazione, posologia e regole di

conservazione, nonché la eventuale necessità di specifica formazione da parte degli addetti alla somministrazione stessa.

L'organizzazione di quest'ultima spetta al dirigente scolastico, a mezzo del personale, docente e ATA, disponibile. Nel caso in cui non vi sia disponibilità tra il personale, il dirigente scolastico dovrà stabilire convenzioni con altri soggetti istituzionali o associazioni di volontariato. Nel caso in cui anche ciò non sia possibile, il dirigente segnala la situazione alla famiglia dell'alunno interessato e al Sindaco.

Occorre comunque precisare che il rifiuto da parte del personale scolastico di assumere questo incarico non ha giustificazione dal punto di vista giuridico, posto che l'attività di somministrazione richiesta non implica competenze specialistiche di tipo sanitario né l'esercizio di discrezionalità tecnica, come detto, mentre potrebbe configurarsi quale omissione di soccorso (art. 593 CP) la mancata somministrazione secondo le procedure previste.

Si segnala infine che, dopo le Linee guida ministeriali, sono stati conclusi intese e protocolli tra i differenti Uffici scolastici territoriali e le Regioni, cui occorre fare riferimento per indicazioni specifiche ed eventualmente la modulistica collegata.